

Codice A1714A

D.D. 3 marzo 2022, n. 186

Articolo 52 lettera a) della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili" di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 - Bando n. 3/2019. Approvazione progetto di ricondizionamento del pozzo del pozzo TO-P-04369 a servizio del Consorzio irriguo Arsiglia, localizzato nel comune di Poirino (TO) e concessione del contributo a favore..



ATTO DD 186/A1714A/2022

DEL 03/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Articolo 52 lettera a) della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili” di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 – Bando n. 3/2019. Approvazione progetto di ricondizionamento del pozzo del pozzo TO-P-04369 a servizio del Consorzio irriguo Arsiglia, localizzato nel comune di Poirino (TO) e concessione del contributo a favore del Consorzio Chierese – Astigiano. Codice pratica NEMBO 18010017640.

Visto l’art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione” e successive modifiche ed integrazioni che prevede la possibilità di concedere contributi fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” che all’articolo 1, comma q, si pone l’obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

premesso che, ai sensi dell’articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, nelle more dell’approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi rimarrà in vigore la L.R. 21/1999;

vista la D.G.R n. 40-3620 del 11/07/2016 “*Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e proposta al Consiglio Regionale di modificazioni del Piano regionale di tutela delle acque del 2007*”;

vista la D.C.R n. 163-30468 del 20/09/2016 “*Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e modificazioni nel piano regionale di tutela delle acque del 2007*” la quale, al fine di permettere l’adeguamento strutturale dei pozzi che miscelano le falde superficiali con quelle profonde, prorogando la scadenza dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021, ha approvato la modifica all’articolo 37 del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

vista la D.G.R. n 42-4516 del 29/12/2016 “*Definizione dei criteri per l’attivazione di bandi di finanziamento per il ricondizionamento o la sostituzione di pozzi irrigui consortili ai sensi dell’art. 52 lettera a), della L.R. 9 agosto 1999, n. 21.*” ;

vista la D.D. n. 1219 del 24/12/2019 “*Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 art. 52 “Approvazione del bando di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per il Ricondizionamento o sostituzione di pozzi irrigui consortili. Bando n. 3/2019”*;

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Infrastrutture” al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi della L.r. 21/1999;

vista la domanda presentata dal Consorzio Chierese-Astigiano in data 13/06/2020 sul sistema informativo NEMBO;

vista la D.D. n. 923 del 18/12/2020 “*Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili*” di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 – Bando n. 3/2019. Approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione contributi”, integrata con D.D. n. 357 del 26/04/2021 che assegna al Consorzio Chierese - Astigiano, per il pozzo TO-P-04369, un contributo pari ad euro 17.400,00, codice domanda su nembo 18010017640;

vista la comunicazione del 30/06/2021, prot. n. 162737-SIAP con la quale il Consorzio Chierese - Astigiano ha inviato la documentazione progettuale prevista al punto 14 del bando;

tenuto conto delle risultanze del Verbale di istruttoria n. prot. 48270-SIAP del 3/3/2022, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti per l’approvazione del progetto di ricondizionamento del pozzo TO-P-04369 a servizio del Consorzio irriguo Arsiglia, localizzato nel comune di Poirino (TO) da eseguire nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019 e la concessione di un contributo pari ad euro 11.199,60 a favore del Consorzio Chierese-Astigiano;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

dato atto che la concessione del contributo è stata disposta con D.D. n. 923 del 18/12/2020 e pertanto ai fini dell’efficacia del presente provvedimento è stata pubblicata la sopra citata D.D. n. 923 del 18/12/2020 ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “*Amministrazione Trasparente*”;

visto l’art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di

cui all'art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazioni in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”;
- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”;
- Paragrafo 211: “Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

considerato che gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

e si ritiene pertanto che non rientrino tra quelli interessati dalla normativa sugli aiuti di stato;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Avvocatura” della Regione Piemonte prot. 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova applicazione, nei loro riguardi, l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

dato atto che i termini del presente procedimento, la cui istruttoria è iniziata prima del 4 febbraio 2022 (data di approvazione della DGR di ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura n. 15-4621), sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 247 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 180 giorni previsto dalla D.G.R 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" a causa di motivazioni non riconducibili al Settore, ma alla complessità della pratica, che ha determinato la necessità di acquisire documentazione integrativa che il Beneficiario non ha potuto fornire nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta avanzata da questo Settore, così come invece previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 241/1990 e

dell'art. 9, comma 1, della l.r. 14/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 14 giugno 2021 , n. 1- 3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l.r. n.21/1999 "Norme in materia di Bonifica e d'Irrigazione";
- l.r. n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"
- D.G.R n. 40-3620 del 11/07/2016
- D.G.R. n 42-4516 del 29/12/2016

determina

- di approvare il progetto di ricondizionamento del pozzo TO-P-04369 a servizio del Consorzio irriguo Arsiglia, localizzato nel comune di Poirino (TO), previsto dal Consorzio Chierese-Astigiano da eseguire nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019, per un contributo complessivo pari ad euro 11.199,60, come da prospetto di seguito riportato:

ARSIGLIA/ TO-P-04369	
A) Lavori di ricondizionamento pozzo EURO	15.300,00
B) IVA 22% EURO	3.366,00
C) TOTALE EURO	18.666,00
Spesa ammessa Euro	18.666,00
Contributo massimo previsto (D.D. 923 del 18/12/2020):	17.400,00
Importo contributo (60% spesa ammessa)	11.199,60

e di riconoscere al Consorzio Chierese – Astigiano, C.F. 90020830015 per le finalità previste dal

bando in oggetto, un contributo in conto capitale di euro 11.199,60;

- di prevedere che l'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- gli interventi sono conclusi e rendicontati al settore regionale competente entro 365 giorni dalla determinazione dirigenziale di approvazione del progetto (punto 6.7 del bando);
- eventuali proroghe ai suddetti termini dovranno essere preventivamente richieste al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura ed autorizzate con comunicazione del dirigente del Settore, secondo le modalità stabilite al punto 19 del bando n. 3/2019;
- siano stati acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'opera ai sensi della normativa vigente;
- le opere eseguite dovranno essere conformi agli atti approvati, nell'osservanza delle vigenti leggi e alle specifiche disposizioni;
- l'Amministrazione regionale dovrà essere tenuta sollevata e indenne da qualsiasi molestia a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere finanziate;
- i lavori eseguiti dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- le opere provvisoriale e in ogni caso quelle non visionabili a lavori ultimati sono finanziabili solo se, congiuntamente alla contabilità finale, verrà presentata idonea documentazione fotografica che ne attesti l'avvenuta realizzazione;

- di rinviare a quanto disposto dal bando n. 3/2019 approvato con D.D. n. 1219 del 24/12/2019 per quanto attiene a realizzazione lavori, approvazione eventuali varianti e saldo del contributo;

- di stabilire nel caso di inosservanza di alcune o di tutte le prescrizioni citate sarà possibile procedere alla revoca del contributo concesso.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, non sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente in quanto i dati sono già stati pubblicati con la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 17/03/2020.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino